

CONVENZIONE

PER IL CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI DEL DISTRETTO DI PAVIA

L'anno _____, in Pavia, nella Sala Consiliare del Comune di Pavia, in Piazza municipio 2,

avanti a me, _____, Segretario Generale del Comune suddetto sono comparsi i signori:

- _____ nato a _____ il _____ sindaco di Carbonara al Ticino, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del suddetto comune, a quanto appresso autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n _____ del _____, che in copia conforme si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- _____ nato a _____ il _____ sindaco di Cava Manara, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del suddetto comune, a quanto appresso autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n _____ del _____ che in copia conforme si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- _____ nato a _____ il _____ sindaco di Mezzana Rabattone, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del suddetto comune, a quanto appresso autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n _____ del _____, che in copia conforme si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- _____ nato a _____ il _____ sindaco di Pavia, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del suddetto comune a quanto appresso autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n _____ del _____, che in copia conforme si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- _____ nato a _____ il _____ sindaco di San Genesio Ed Uniti, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del suddetto comune, a quanto appresso autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n _____ del _____, che in copia conforme si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- _____ nato a _____ il _____ sindaco di San Martino Siccomario, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del suddetto comune, a quanto appresso autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n _____ del _____, che in copia conforme si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- _____ nato a _____ il _____ sindaco di Sommo, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del suddetto comune, a quanto appresso autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n _____ del _____, che in copia conforme si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

- nato a il sindaco di Torre d'Isola, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del suddetto comune, a quanto appresso autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n ____ del ____, che in copia conforme si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- nato a il sindaco di Travacò Siccomario, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del suddetto comune, a quanto appresso autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n ____ del ____ che in copia conforme si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- nato a il sindaco di Villanova d'Ardenghi, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del suddetto comune, a quanto appresso autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n ____ del ____, che in copia conforme si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- nato a il sindaco di Zinasco, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del suddetto comune, a quanto appresso autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n ____ del ____, che in copia conforme si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- nato a il sindaco di Zerbolò, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del suddetto comune, a quanto appresso autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n ____ del ____, che in copia conforme si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Comunale sono certo

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

1. I Comuni di Carbonara al Ticino, Cava Manara, Mezzana Rabattone, Pavia, San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, Sommo, Torre d'Isola, Travacò Siccomario, Villanova D'Ardenghi, Zerbolò, Zinasco, confermano la costituzione in Consorzio ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 per la gestione associata dei Servizi Sociali nell'ambito territoriale corrispondente al Distretto Sociale di Pavia.
2. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale.

ARTICOLO 2 – DENOMINAZIONE E SEDE - CONFERMA

1. Il Consorzio assume la denominazione di "Consorzio per i Servizi Sociali del Distretto di Pavia".
2. Il Consorzio ha la sede legale presso il Comune di Pavia, Piazza del Municipio n. 3 e sede operativa in Pavia, Corso Garibaldi, 69. Può esercitare attività operative anche presso I Comuni consorziati.

ARTICOLO 3 – FINALITA'

1. Scopo del Consorzio è la programmazione e gestione in forma associata di servizi socio-assistenziali nonché la programmazione e la realizzazione degli obiettivi del Piano Sociale di Zona e di quanto previsto dalla L. 328/2000 e dalle altre leggi vigenti in materia.
2. Il Consorzio provvede altresì alla programmazione e gestione in forma associata dei seguenti servizi socio-assistenziali:
 - a) servizio tutela minorile;
 - b) servizio sociale professionale di base;
 - c) ogni altro servizio che possa essere gestito in forma associata negli ambiti previsti dalla L.328/2000 e da altre leggi vigenti in materia, garantendo l'integrazione tra le diverse funzioni e l'ottimizzazione degli interventi secondo criteri di efficacia e di efficienza.
3. Gli Enti consorziati esercitano una funzione di verifica sulla tipologia, sulla qualità sull'efficienza degli interventi richiesti nelle forme previste dai rispettivi statuti.

ARTICOLO 4 – ATTIVITA'

1. L'individuazione delle attività da gestirsi in forma unitaria attraverso il Consorzio deve tenere conto della rilevanza degli interventi per una gestione integrata; ciò anche al fine di garantire ai cittadini punti di riferimento omogenei ed unitari all'interno di uno specifico ambito territoriale, evitare sovrapposizioni e parcellizzazioni, ottimizzare l'utilizzo delle risorse.
2. Il Consorzio, inoltre, nell'ambito delle funzioni indicate, provvede all'elaborazione di progetti in grado di sostenere e supportare i Comuni nello sviluppo di una azione sociale qualificata nei rispettivi territori o coordinata fra più Comuni.
3. Gli Enti consorziati potranno, secondo convenzione aggiuntiva alla presente, attribuire allo stesso la gestione di servizi ulteriori riconducibili ai servizi sociali ed assistenziali secondo le leggi vigenti.
4. Ciascun Ente potrà altresì stipulare ulteriori convenzioni, ai sensi dell'Art. 30 D. Lgs. 267/00 e sue successive modifiche ed integrazioni, direttamente con il Consorzio per la gestione dei servizi di cui ai commi precedenti.
5. Il Consorzio può inoltre svolgere attività di consulenza e di collaborazione con Comuni e altri Enti pubblici che operino in campo sociale e assistenziale. Può anche svolgere servizi presso Comuni diversi da quelli associati previa stipulazione di apposite convenzioni per la disciplina e la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari.

ARTICOLO 5 – DURATA

1. La durata del Consorzio è fissata in anni quindici a decorrere dal 1 gennaio 2024.
2. Al termine il Consorzio è sciolto di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 9.
3. E' facoltà degli Enti consorziati rinnovare la durata per il tempo e le condizioni stabiliti con atto deliberativo dei rispettivi organi competenti.
4. Il rinnovo è efficace a condizione che sia espressa da tutti gli Enti consorziati la volontà mediante atti deliberativi, che devono essere adottati almeno sei mesi dalla scadenza della durata di cui al 1° comma del presente articolo.
5. Il rinnovo è altresì efficace laddove la maggioranza degli Enti Consorziati lo deliberino. Agli Enti che viceversa non esprimano tale volontà si applicano le norme concernenti il recesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni Regionali in materia di Ambiti Territoriali Sociali.

ARTICOLO 6- AMMISSIONE DI ALTRI ENTI

1. Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile, è consentita l'adesione di altri enti al Consorzio dopo la sua istituzione, fatto salvo quanto specificato al comma 5, art.5.
2. L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri enti presuppone la predisposizione di un atto aggiuntivo e integrativo della presente convenzione, da approvarsi da ciascun soggetto associato con le stesse forme e modalità prescritte dall'Art. 31 D.Lgs. 267/00.

ARTICOLO 7 - REGOLAMENTI

1. Le modalità tecnico-amministrative e gestionali dei servizi affidati al Consorzio e le modalità di funzionamento del Consorzio stesso sono definite con apposito regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici e della dotazione organica, approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea consortile.
2. Con successivo atto convenzionale tra il Consorzio ed il Comune di Pavia verranno disciplinate le modalità circa l'utilizzo della sede, delle utenze e della rete informatica da parte dello stesso Consorzio.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA NORME

1. Il Consorzio è costituito sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle dettate nello statuto consortile, che si allega, sotto la lettera A, come parte sostanziale ed integrante.

ARTICOLO 9 - SCIOGLIMENTO

1. Il Consorzio, oltre che alla sua naturale scadenza, può essere sciolto in qualsiasi momento della sua durata quando la maggioranza numerica dei soggetti consorziati, per propria valutazione autonoma, e con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, decide di non continuare a farne parte.
2. Nel caso di cui sopra, l'Assemblea procede alla nomina dei liquidatori con il compito di redigere il bilancio finale di liquidazione e di indicare la parte spettante a ciascun ente consorziato con riferimento alle quote di partecipazione.
3. Per le modalità di nomina e di revoca dei liquidatori e per le procedure di liquidazione si fa riferimento alle norme previste per le società per azioni di cui agli artt. 2450 e ss. del C.C. in quanto compatibili anche con il presente articolo.
4. In ogni caso, il patrimonio eventualmente conseguito con mezzi finanziari propri del Consorzio, viene ripartito fra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione.
5. I beni mobili ed immobili ottenuti in dotazione, concessi in uso o ad altro titolo dai singoli Enti consorziati, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.
6. Il personale dipendente del Consorzio sciolto viene assorbito dagli Enti, compatibilmente con la normativa vigente al momento dello scioglimento, in ragione proporzionale alla quota con la quale gli Enti stessi partecipavano all'organismo consortile sciolto, sentite le Organizzazioni Sindacali.
7. Il Consorzio, attraverso il Presidente, garantisce il servizio di sua competenza nelle more del tempo necessario allo scioglimento e della riassunzione della gestione del servizio stesso da parte dei singoli Enti consorziati per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla determinazione dello scioglimento.

ARTICOLO 10 - RECESSO

1. Il recesso non può essere esercitato dagli Enti fondatori del Consorzio prima che siano trascorsi tre anni dal rinnovo, successivamente a questo periodo ogni soggetto consorziato può liberamente recedere dal Consorzio con delibera del rispettivo Consiglio Comunale.
2. Il Comune recedente dovrà comunque provvedere agli impegni di spesa assunti verso il Consorzio per i servizi in essere. Il recedente non avrà diritto ad alcun rimborso delle somme eventualmente conferite a titolo di partecipazione delle spese di investimento ed inoltre non potrà avanzare pretese sul patrimonio consortile.
3. Il recesso deve essere comunque notificato mediante PEC, diretta al Presidente, entro il 30 giugno di ciascun anno.
4. Il recesso diventa operante dal 1° gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura.
5. Il termine per l'espletamento della procedura di cui sopra è fissato in mesi 6. Ove in tale tempo la procedura non sia stata completata si ritiene intervenuto il silenzio-assenso e il recesso opera comunque a far tempo dal 1° gennaio successivo.
6. Nei confronti dell'Ente recedente si applicano i criteri fissati nel precedente art. 9 comma 7.
7. Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere approvati dall'Assemblea consortile, previa proposta del Consiglio di Amministrazione.
8. L'istituto del recesso può essere esercitato fino al limite della residua composizione della maggioranza numerica degli Enti Consorziati.
9. Oltre tale soglia si procede di diritto allo scioglimento del Consorzio.

ARTICOLO 11 - ORGANI CONSORTILI

1. Gli Organi del Consorzio sono:
 - L'Assemblea Consortile;
 - Il Consiglio di Amministrazione;
 - Il Presidente del consiglio di Amministrazione;
 - Il Direttore.
2. La loro nomina e composizione, il loro funzionamento, nonché le rispettive competenze e attribuzioni, sono disciplinati dallo Statuto del Consorzio, nell'ambito della normativa nazionale e regionale vigente.

ARTICOLO 12 - ESERCIZI

1. Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 13 - DOTAZIONE ECONOMICA

1. L'entità della dotazione economica del Consorzio è determinata dall'ammontare del Fondo Nazionale Politiche Sociali, dal Fondo Sociale Regionale, dal trasferimento dei Singoli Comuni, nonché da ogni altra eventuale fonte ulteriore di finanziamento pubblico e/o privato.
2. Nelle more di tempo necessario all'approvazione del Piano di Zona 2024-2026 il Consorzio acquisisce e fa suo l'attuale accordo di programma tra i 12 comuni del Distretto.

ARTICOLO 14- QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Ciascuno degli Enti consorziati, partecipa al Consorzio attraverso quote proporzionali rispetto alla popolazione residente negli stessi, come da allegato A alla presente Convenzione.
2. Le quote suddette sono suddivise nel modo seguente:

Comune	Popolazione	Tot. Comune	Voto per Comune
Carbonara al Ticino	1.424	1,384405989	1
Cava Manara	6.643	6,458292825	6
Mezzana Rabattone	463	0,450126385	1
Pavia	70.636	68,67198133	69
San Genesio ed Uniti	4.005	3,893641843	4
San Martino Siccomario	6.276	6,101497181	6
Sommo	1.141	1,109274742	1
Torre d'Isola	2.408	2,341046082	2
Travacò Siccomario	4.434	4,310713591	4
Villanova d'Ardenghi	745	0,724285437	1
Zerbolò	1.630	1,584678203	2
Zinasco	3.055	2,970056387	3
	102.860		100

3. Ogni Ente Consorziato è rappresentato in seno all'Assemblea Consortile da un solo membro, portatore di voto plurimo, in ragione della quota di partecipazione al Consorzio.
4. Oltre alle quote annue gli enti consorziati possono conferire anche attrezzature e servizi come previsto dall'art.17 della presente convenzione.
5. In caso di recesso o di adesione di nuovi Enti, l'Assemblea consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato, fatto salvo quanto previsto dall'art.5 comma 5.
6. Gli Enti consorziati provvedono a corrispondere il contributo annuo, secondo la quota di partecipazione per ciascuno di essi, in un'unica soluzione entro e non oltre 30 giorni dalla data prevista dell'approvazione dei bilanci di ciascun anno solare.

ARTICOLO 15 –MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI E ATTREZZATURE AL CONSORZIO E VALORIZZAZIONE

1. Il Consorzio ha sede Legale presso il Comune di Pavia, Piazza del Municipio, 3 e sede operativa presso gli uffici siti in Corso Garibaldi 69, Pavia messi a disposizione dal Comune di Pavia.

2. Al fine della determinazione della quota di partecipazione, è prevista la valorizzazione, da parte del Comune di Pavia, della messa a disposizione della sede Legale ed Operativa del Consorzio, della parte strumentale, informatica, di utenze, servizio di spedizione e materiale necessario al corretto svolgimento dell'attività Consortile.
3. La valorizzazione sarà aggiornata triennialmente ed, a seguito di approvazione dell'Assemblea Consortile, si procederà alla ridefinizione della quota dovuta da parte del Comune di Pavia considerato altresì il disposto di cui all'art. 20, comma 6.

ARTICOLO 16 – PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI CONSORZIATI

1. La partecipazione degli Enti consorziati si attua attraverso l'approvazione degli atti fondamentali, l'espressione di pareri preventivi e l'informazione.
2. Gli atti dell'Assemblea su cui è richiesta la preventiva espressione di volontà degli organi di indirizzo dei comuni associati sono i seguenti:
 - a) modifiche statutarie, ad esclusione di quelle che derivino da modificazioni normative obbligatorie o che non incidano in maniera sostanziale sulla natura del Consorzio o sui rapporti con gli Enti consorziati;
 - b) definizione delle strategie generali e dei programmi;
 - c) richieste di adesione di altri enti pubblici.
3. Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono inviati dal Consiglio di Amministrazione agli Enti consorziati che sono tenuti ad esprimersi entro giorni trenta (30) dalla data di ricevimento.
4. Gli atti su cui viene richiesto il parere preventivo sono i seguenti:
 - a) Bilancio preventivo
 - b) Bilancio consuntivo
 - c) partecipazione del Consorzio ad Enti, Società, Associazioni, Fondazioni e Cooperative Sociali;
 - d) investimenti pluriennali, acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria Amministrazione.
5. Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono trasmesse agli Enti consorziati che sono tenuti ad esprimersi entro giorni venti (20) dalla data di ricevimento. In caso di mancata espressione del parere l'obbligo di consultazione si considera soddisfatto

ARTICOLO 17 - ENTRATE

1. Le entrate del Consorzio sono costituite da:
 - a) trasferimenti degli Enti consorziati in relazione alle materie attribuite al Consorzio;
 - b) contributi degli Enti consorziati, della Regione, della Provincia, dello Stato e di altri Enti;
 - c) rendite patrimoniali;
 - d) accensione di prestiti;
 - e) prestazioni di servizi in nome e per conto di terzi;
 - f) quote di partecipazione degli utenti al costo dei servizi;
 - g) altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.
2. Al Consorzio si applica la contabilità di tipo finanziario, disciplinata dalla vigente normativa in materia di contabilità degli Enti Locali.
3. E' d'obbligo il pareggio di bilancio, che va assicurato in ragione dei trasferimenti e degli introiti sopra descritti.

ARTICOLO 18 – IL PATRIMONIO

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito :
 - a) dai beni immobili e mobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
 - b) da ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questo devoluto;
 - c) da trasferimenti.
2. Gli Enti consorziati possono concedere al Consorzio in uso e/o in comodato di beni mobili o immobili sulla base di apposita convenzione.
3. I beni del Consorzio sono inventariati secondo le norme vigenti.

ARTICOLO 19 – SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Consorzio ha un servizio di tesoreria affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. L'affidamento del servizio viene effettuato in base alle procedure stabilite nel regolamento di contabilità.

ARTICOLO 20 – PERSONALE

1. Il Consorzio si dota di un regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici e della dotazione organica.
2. La figura del Direttore del Consorzio può essere messa a disposizione dal Comune di Pavia, nell'ambito delle funzioni del Dirigente del Settore Servizi Sociali. In tal caso il Direttore dura in carica secondo quanto previsto dall' Incarico di funzioni dirigenziali attribuito.
3. Le relative funzioni sono svolte senza oneri economici a carico sia del Consorzio, sia dei singoli Comuni che vi aderiscono. Il relativo tempo-lavoro è valorizzato in conto apporto che il Comune di Pavia assicura al Consorzio.
4. L'incarico di Direttore può anche essere conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato a un dipendente del Consorzio, degli Enti consorziati o a soggetto in possesso dei requisiti previsti. In tale caso il Direttore dura in carica 3 anni e può essere confermato.
5. Il personale necessario al funzionamento del Consorzio può anche essere acquisito temporaneamente in comando dagli enti consorziati o assunto direttamente con le forme previste dalla vigente normativa.
6. Il trattamento normativo, economico, previdenziale e di quiescenza del personale dipendente dal Consorzio è conforme a quello previsto per il comparto del personale degli Enti locali.
7. Nel caso previsto dal comma 2 del presente articolo, la messa a disposizione della figura del Direttore del Consorzio, sarà oggetto di valorizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 15 della presente convenzione.

ARTICOLO 21 - GARANZIE PER GLI ENTI CONSORZIATI

1. La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima salvaguardia degli interessi di tutti gli enti partecipanti indipendentemente dalla loro dimensione.
2. Si conviene che ciascun Ente facente parte del Consorzio abbia il diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile.
3. L'Assemblea consortile deve essere convocata entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), se richiesto da almeno 2 componenti.

ARTICOLO 22- SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI POLITICI DEL CONSORZIO

1. Per il funzionamento degli organi politici del Consorzio, non è prevista alcuna spesa poiché gli stessi non godono né di gettoni di presenza, né di indennità di carica, fermo restando il diritto al rimborso delle spese

sostenute nell'esercizio delle funzioni ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti.

ARTICOLO 23- CONTROVERSIE TRA GLI ENTI CONSORZIATI

1. Ogni controversia tra gli enti consorziati o tra essi e il Consorzio, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente convenzione, viene rimessa al Foro competente di Pavia

ARTICOLO 24 – ENTRATA IN VIGORE

1. Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dei Comuni proporzionalmente alle quote di partecipazione così come stabilite dall'art. 14 della presente convenzione.
2. I componenti delegano il Segretario Generale del Comune di Pavia a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione del Consorzio.
3. La presente convenzione, approvata dai competenti organi contraenti, entra in vigore alla data del 1 gennaio 2024.

Questo atto scritto da persona di mia fiducia con strumenti informatici su n. ____ fogli per n. ____ pagine fin qui è stato da me segretario comunale letto ai componenti, ad eccezione degli allegati per espressa dispensa avutane dai medesimi, che interpellati lo approvano.